

PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

Webinar del 15 giugno 2022

Relatore Avv. Giuseppe MAZZOTTA

IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: PRIME RIFLESSIONI SULLE LINEE GUIDA DI CUI AL DM 17 GENNAIO 2022

FormezPA

 **UNIONE EUROPEA**
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale


Agenzia per la Coesione Territoriale


*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica*

pon **GOVERNANCE
E CAPACITA'
ISTITUZIONALE
2014-2020**

Il Collegio consultivo tecnico (CCT): **Semplificazione** ed **Efficienza** in epoca PNRR e COVID.

Il CCT fornisce assistenza alla Stazione Appaltante ed all'operatore economico per una più agevole risoluzione di questioni controverse che possono insorgere **durante il ciclo dell'appalto di lavori**.

Il CCT è considerato come uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), previsto **per prevenire** (in via anticipata e preventiva) controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici.

PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

L'interesse delle imprese è di ottenere una definizione del procedimento nella fase esecutiva nel minor tempo possibile.

L'interesse della collettività è di veder realizzata l'opera pubblica nei tempi previsti.

La normativa di riferimento:

- **Art. 207 - (Collegio consultivo tecnico)** Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 [abrogato dall'articolo 121, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56];
- **D.L. 16 luglio 2020 n. 76**, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- **DECRETO MIMS 17 gennaio 2022**, Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico;
- **DECRETO MIMS 1 febbraio 2022**, istituisce l'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici (svolge le funzioni di cui al par. 8 delle Linee guida)

PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

Previsto ai sensi dell'articolo 207 del d.lgs. n. 50/2016, per deflazionare il carico dei procedimenti, è stato abrogato dal d.lgs. 56/2017 (cd. “Decreto Correttivo del codice appalti”)

Reintrodotta con il decreto-legge «Sblocca cantieri».

Prevedeva una forma **opzionale** di Collegio Consultivo Tecnico, configurato come un meccanismo di assistenza preventiva:

- collegio di tre membri
- con lo scopo di una celere risoluzione di eventuali controversie sorte durante la fase esecutiva del contratto.

Il «nuovo» collegio consultivo tecnico

Il **decreto-legge n. 76 del 2020** (cosiddetto «Semplificazioni»), agli articoli 5 e 6, ha regolato **ex novo** la natura e la disciplina sistematica del Collegio Consultivo Tecnico riformulando integralmente la disciplina.

La nuova normativa mira a introdurre nel nostro ordinamento **uno strumento di risoluzione alternativa** delle controversie modellato sulla figura del Dispute Board.

Per quali opere è necessario nominare il Collegio Consultivo tecnico

Obbligatorio sino al **30 giugno 2023** per lavori diretti alla realizzazione **delle opere pubbliche soprasoglia**, ivi inclusi i **lavori di manutenzione straordinaria**.

Sono **esclusi dall'applicazione del CCT** gli affidamenti relativi a **forniture e servizi**.

Nel caso di contratto misto (lavori, forniture e servizi) , la costituzione del CCT è ritenuta necessaria ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

La costituzione è **OBBLIGATORIA** (art. 6, c. 1, DL 76/2020)

- per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie fino al 30 giugno 2023;

La costituzione è **FACOLTATIVA** (art. 6, c. 4, DL 76/2020)

- per lavori «sotto soglia» comunitaria (in tali casi le parti sono tenute a individuare i compiti attribuiti al CCT tra quelli previsti all'art. 5 e all'art. 6, c. 1-3, DL 76/2020)

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO FACOLTATIVO

Per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, possono costituire **un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti.**

Costituzione del Collegio Consultivo tecnico

Il CCT è costituito (art. 6, c. 1)

- prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque **non oltre dieci giorni** da tale data;
- entro **30 giorni dall'entrata in vigore del DL 76/2020** per gli appalti la cui esecuzione sia stata già avviata.

Composizione del Collegio Consultivo tecnico

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

Il CCT si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente (art. 6, c. 2) e al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente

Modalità di scelta dei membri del Collegio Consultivo tecnico

I componenti del collegio possono essere **scelti dalle parti di comune accordo**, ovvero le parti possono concordare **che ciascuna di esse nomini uno o due componenti**, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Limiti allo svolgimento dell'incarico di membro del Collegio Consultivo tecnico

Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire **più di cinque incarichi contemporaneamente** e comunque non può svolgere più di **dieci incarichi ogni due anni**.

Funzioni del Collegio Consultivo tecnico

L'articolo 5 del decreto-legge n. 76/2020 individua i casi di intervento del CCT in ipotesi di sospensione della realizzazione dell'opera pubblica:

- **sospensione per gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere;**
- **sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico (lett. c);**
- **Il CCT si esprime per la risoluzione del contratto** che la stazione appaltante dichiara nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non possa procedere con il soggetto designato;

Compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico (1/4)

In materia di compensi dei membri del CCT, il comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. e), n. 4), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «l componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti, proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.»

Compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico (2/4)

L'art. 6-quater del DL 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, **risolve le difficoltà che erano state riscontrate negli operatori nello stabilire l'onorario dei singoli componenti del CCT.**

Compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico (3/4)

Sono fissate delle percentuali in rapporto al valore dell'appalto.

- a) in caso di **CCT** composto da **tre componenti**, **0,5% del valore dell'appalto**, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25% per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 % per la parte eccedente i 100 milioni di euro;*
- b) in caso di **CCT** composto da **cinque componenti**, **0,8% del valore dell'appalto**, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 % per la parte eccedente i 100 milioni di euro.*

Compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico (4/4)

Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 25.05.2021, n. 96

Gli incarichi conferiti ai componenti (**collocati in quiescenza**) del Collegio consultivo tecnico si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al disposto legislativo di cui art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, che non rivestono carattere obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, e non sono, pertanto, assoggettabili all'ambito di applicazione di tale disposto legislativo.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12

Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico.

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022

Con il DM 17 febbraio 2022, **adottato previo parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici**, sono state adottate linee guida per definire:

- **i requisiti professionali;**
- **i parametri per la determinazione dei compensi;**
- **le modalità di costituzione e funzionamento del collegio;**
- **il coordinamento con gli altri istituti**

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Funzioni del CCT

Il CCT ha funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Il CCT può operare come collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808-ter cpc. In tal caso il CCT è composto da 5 componenti

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Funzioni e compiti del CCT

In ogni caso il CCT non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

A COSA SERVE L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO?

Il compito del Collegio è quello di **accompagnare l'intera fase di esecuzione, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi**, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Il CCT gode di assoluta autonomia?

Il **CCT non può intervenire autonomamente** o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte: l'inosservanza di tale divieto comporta la **nullità delle determinazioni** eventualmente assunte.

Il **presidente del Collegio** deve altresì **informare la commissione di collaudo in corso d'opera** in merito alla costituzione del CCT, ai pareri e alle determinazioni rilasciati, nonché a ogni altra attività di interesse per detta commissione.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Le determinazioni e i pareri del CCT

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere **attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente** con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Le determinazioni e i pareri del CCT

Il CCT può esprimere:

- pareri in relazione alla sospensione dell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 76/2020 (**pareri obbligatori ma non vincolanti**)
- determinazioni a carattere dispositivo, che hanno natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c. (art. 6, co. 3 d.l. semplificazioni), salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Ambito di applicazione soggettivo

I soggetti giuridici destinatari della norma sono le stazioni appaltanti e gli operatori economici affidatari di lavori.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Ambito di applicazione oggettivo

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 il ricorso alla costituzione del Collegio consultivo tecnico, riguarda esclusivamente gli **affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria.**

Sono **esclusi** da tale ambito gli affidamenti relativi a **forniture e servizi ed i lavori di manutenzione ordinaria.**

L'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 35, commi 4 e 5, del codice.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Ambito di applicazione oggettivo

Appalto per lotti

Appalti sotto soglia

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Requisiti professionali del presidente di CCT

- **ingegneri, architetti, giuristi ed economisti** con comprovata esperienza di RUP, DL, presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia e proporzionati all'incarico da assumere;
- **ingegneri e architetti**: appartenenti o già appartenenti ai ruoli dirigenziali di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Requisiti professionali del presidente di CCT

- **giuristi:** magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di PA; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del CSLP; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche;
- **economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche;** dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del CSLP; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Requisiti per la nomina di componenti del CCT (1/3):

- **ingegneri e architetti**, che hanno ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle PA o delle SA soggette al codice dei contratti pubblici: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile ovvero di ausiliario del magistrato o CTU nel settore dei lavori, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l'accordo bonario, commissario di gara, supporto al RUP o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori soprasoglia europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Requisiti per la nomina di componenti del CCT (2/3):

- **giuristi:** funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle PA o delle SA soggette al codice dei contratti, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile o di difensore di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara, di supporto al RUP nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori sopra soglia, dottorato di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Requisiti per la nomina di componenti del CCT (3/3):

- **economisti:** aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di PA o di SA soggette al codice; iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario o commissario di gara, supporto al RUP per appalti soprasoglia, dottorato di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Fermo quanto previsto dall'art. 812 cpc, non può assumere l'incarico di componente del CCT chi:

- a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario **attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;**
- b) ha **interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori** oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- c) si trova in una delle ipotesi di «**conflitto di interesse**» di cui all'art. 42 del codice;
- d) non è in possesso di **requisiti reputazionali e di onorabilità** adeguati all'incarico da assumere;
- e) ricade in uno dei casi previsti **dall'art. 6, comma 8**, del decreto-legge n. 76/2020.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Le linee guida disciplinano inoltre puntualmente le ipotesi di **incompatibilità**

Fermo quanto previsto dall'art. **812** in materia di arbitri del cpc, non può assumere l'incarico di componente del CCT chi abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, **attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti**, ovvero rientri nei casi di **ricusazione degli arbitri di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815 cpc** ovvero chi ricada in uno dei casi di incompatibilità per i pubblici dipendenti di cui all'art. **53 del decreto legislativo n. 165/2001**.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

I compensi di tutti i membri del Collegio **sono dovuti senza vincolo di solidarietà e**, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'articolo 6, comma 7-bis del decreto legge n. 76 del 2020 e sono così costituiti:

- a) **da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera**, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del **decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016**, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%.
- b) **da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto**, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

Compensi del Collegio

In caso di **determinazioni** o pareri a **prevalente carattere tecnico**, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è **incrementato del 25%**;

In caso di **determinazioni** o pareri a **prevalente carattere giuridico**, il **compenso è determinato** secondo quanto previsto per l'**attività stragiudiziale** di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22

- il **compenso** complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT **non può comunque superare il triplo della parte fissa**, stabilito nel verbale di costituzione del CCT;
- il **compenso della parte variabile è decurtato**, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, **da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo**. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

Decreto Ministeriale 1 febbraio 2022, n. 22

Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022

Decreto Ministeriale 1 febbraio 2022, n. 22

L'Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici:

- cura la tenuta di un apposito elenco dei **soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei CCT**;
- **può effettuare verifiche a campione** per rilevare il mancato rispetto del principio di rotazione o degli altri requisiti richiesti per la nomina a membro o presidente del CCT;
- **segnala eventuali violazioni delle Linee guida alla SA** competente per l'adozione delle conseguenti determinazioni e all'ordine professionale di appartenenza ove le inadempienze siano da ricondurre a condotte dei componenti del CCT;
- garantisce l'accesso, da parte dei soggetti interessati ai sensi della legge n. 241/1990 e l'accesso civico ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, ai dati in proprio possesso.

Decreto Ministeriale 1 febbraio 2022, n. 22

I Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, sottoscritti digitalmente:

- l'atto di costituzione del Collegio;
- le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento
- le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale (entro cinque giorni dalla loro adozione.)

All'Osservatorio vengono inoltre trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR.

Al fine di esercitare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 6, comma 8-bis, **l'Osservatorio può richiedere alle stazioni appaltanti dati, informazioni e documenti relativi alla costituzione e al funzionamento del CCT.**

La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, delle informazioni obbligatorie, costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti dei collegi consultivi e, ove reiterata, può costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di CCT.

PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

Grazie dell'attenzione!



FormezPA